

NUOVE MISURE DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Publicata in [Gazzetta Ufficiale la legge 3 luglio 2023, n. 85 di conversione del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 - il cosiddetto Decreto Lavoro - recante "Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro"](#). Il provvedimento contiene numerose azioni, tra cui:

1) ASSEGNO DI INCLUSIONE - nuova misura che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2024 rivolta ai componenti dei nuclei familiari con disabilità, o minorenni, o con almeno 60 anni di età, o in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali.

RICHIESTA BENEFICIO E REQUISITI

Il richiedente può presentare richiesta all'INPS in modalità telematica o presso i Centri di assistenza fiscale convenzionati con INPS, che verificherà il possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno


- Cittadino dell'Unione Europea o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Requisiti economici

- ISEE inferiore a 9.360 euro;
- Reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, o 7.560 euro nel caso di nuclei composti interamente da over 67 anni o con disabilità grave o non autosufficienza;
- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6.000 euro;
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore o aeromobili.

BENEFICIO ECONOMICO E SCALA DI EQUIVALENZA

Il beneficio economico viene erogato attraverso una Carta di Inclusione emessa da Poste. L'importo dell'assegno integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro annui, o 7.560 euro annui per nuclei composti interamente da over 67 e altri componenti con disabilità grave o autosufficienza, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza il cui parametro è pari a 1 ed è incrementato, fino ad un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per ulteriori 12 mesi.



VARIAZIONI PER ATTIVITA' LAVORATIVA

In caso di avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare il lavoratore dovrà darne comunicazione all'INPS entro 30 giorni. Il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui, mentre il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.

L'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Assegno di inclusione, è comunicato all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Assegno di inclusione per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale.

ALTRE VARIAZIONI

È fatto obbligo al beneficiario dell'Assegno di comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

PATTO DI ATTIVAZIONE DIGITALE

L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico, deve iscriversi presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale. Una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, i componenti dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione sono tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

PERCORSO DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

- Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del patto per l'attivazione digitale, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali, che eseguiranno una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni, attivabili al lavoro e tenuti agli obblighi di partecipazione al Percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa (di cui all'art. 6 del Decreto Lavoro), vengono avviati ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato. Nell'ambito del percorso personalizzato può essere previsto l'impegno alla partecipazione a progetti utili alla collettività (PUC) da svolgere presso il Comune di residenza.
- Ogni 90 giorni, pena sospensione del beneficio, i beneficiari sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato, per aggiornare la propria posizione.

I beneficiari di assegni di inclusione sono tenuti all'obbligo di adesione e partecipazione attive alle attività previste nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, ad eccezione dei titolari di pensione diretta ultra sessantenni, dei disabili, dei malati oncologici, dei componenti con carichi di cura, dei componenti inseriti nei percorsi di protezione per violenza di genere e le donne vittime di violenza.

I Comuni vengono coinvolti nelle verifiche e nei controlli anagrafici solo su richiesta dell'INPS per quei casi dubbi che l'Istituto non può verificare attraverso L'ANPR e le altre banche dati disponibili.

SANZIONI E DECADENZA

il nucleo familiare decade dal beneficio economico concesso se un componente:

- non si presenta presso i servizi sociali o il servizio per il lavoro competente nel termine fissato, senza un giustificato motivo;
- non sottoscrive il patto per l'inclusione o il patto di servizio personalizzato;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non accetta, senza giustificato motivo, una offerta di lavoro che abbia le caratteristiche i cui all'art. 9 del D.L. Lavoro 2023;
- effettua comunicazioni mendaci in modo da determinare un beneficio economico maggiore;
- non presenta una dichiarazione sostitutiva unica (anche DSU) aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro, senza aver provveduto alle prescritte comunicazioni.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I percettori di RdC e di Pensione di Cittadinanza mantengono il beneficio fino a naturale scadenza e non oltre il 31 dicembre 2023. E' prevista una proroga del godimento del beneficio RdC fino al 31 dicembre 2023 per i beneficiari non attivabili al lavoro presi in carico dai servizi sociali prima della scadenza dei 7 mesi di fruizione del beneficio previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e non oltre il 31 ottobre 2023. Entro tale termine i servizi sociali comunicano all'INPS la presa in carico per il tramite della piattaforma GEPI. Il limite dei 7 mesi non si applica ai nuclei con persone con disabilità, minorenni o ultrasessantenni.

2) SUPPORTO PER LA FORMAZIONE E IL LAVORO (SFL) - nuova misura che entrerà in vigore dal 1 settembre 2023 per favorire la partecipazione a progetti formazione e orientamento, tra cui il Servizio Civile Universale e i progetti utili alla collettività (PUC). Tale misura, incompatibile con il RdC e con ogni altro sostegno pubblico al reddito di occupazione, è rivolta a persone tra i 18 e i 59 anni con un ISEE massimo di 6.000 euro e può essere riconosciuta anche ai componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione, se non calcolati nella scala di equivalenza.

RICHIESTA BENEFICIO E REQUISITI

Il richiedente può presentare richiesta all'INPS in modalità telematica se in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno

- Cittadino dell'Unione Europea o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale;
- Residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

Requisiti economici

- Patrimonio Immobiliare diverso dalla prima casa non superiore ai 30.000 euro;
- Patrimonio mobiliare non superiore ai 6.000 euro;
- Non essere in possesso di autoveicoli e imbarcazioni di valore o aeromobili.

PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO

Dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale, il richiedente è convocato presso i servizi per il lavoro competenti per la stipula del Patto di servizio personalizzato,.

BENEFICIO ECONOMICO

Solo in caso di partecipazione ai programmi formativi e ai PUC, il beneficiario percepisce un importo mensile di 350 euro per massimo 12 mesi non rinnovabili.